



# *Consiglio Superiore della Magistratura*

*Programma di scambio 2007 tra Consigli di giustizia*

***Relazione redatta dal Cons. Roberto Maria Carrelli Palombi relativa allo stage da lui svolto dal 26 al 28 Novembre 2007 presso il National Courts Administration of Lithuania.***

Lo stage si è articolato in una serie di incontri con rappresentanti delle Istituzioni giudiziarie della Repubblica Lituana aventi competenze connesse alle tematiche dell'autogoverno della Magistratura.

In primo luogo la National Court Administration (NCA), organismo istituito nel 2002 con la finalità di garantire la separazione fra il potere esecutivo e quello giudiziario. La NCA è deputata a fornire assistenza materiale a tutte le istituzioni del potere giudiziario: nello specifico prepara i materiali per le attività di autogoverno della magistratura; raccoglie informazioni e statistiche in ordine all'attività dei giudici e compie particolari analisi in merito alla durata dei processi; conserva tutti i dati relativi alla carriera dei magistrati e svolge un'attività istruttoria finalizzata a consentire al Presidente della Repubblica l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla Costituzione in materia di nomina, promozioni e trasferimenti dei giudici; ha competenze specifiche in materia di formazione del bilancio relativamente alle spese necessarie per il funzionamento delle Corti.

L'Istituzione è diretta da un Presidente nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente della Corte Suprema; il presidente per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione di due direttori da lui stesso nominati; essi coordinano l'attività di 60 impiegati.

La NCA cura, inoltre, i rapporti internazionali con le Istituzioni giudiziarie di altri Paesi ed in particolare con l'Unione Europea; essa partecipa alle attività dell'ENCJ e da quest'anno, in base alle modifiche recentemente apportate alla Statuto della Rete, è divenuta membro effettivo della Rete Stessa.

La conversazione con Mr. Norkunas, giudice della Corte Suprema, ha fornito un approccio generale sul sistema giudiziario adottato in Lituania nel 1994. In particolare esso si articola in Corti che amministrano giurisdizione ordinaria e Corti che amministrano la giurisdizione in materia amministrativa.

Il sistema delle Corti ordinarie è basato su un primo grado di giurisdizione, civile e penale, denominato "district court"; detti giudici hanno anche la competenza in materia di sanzioni amministrative; vi sono poi le "regional court" che fungono da giudice di appello per le decisioni delle "district court" e da giudici di primo grado per casi di particolare importanza in materia civile e penale sulla base di quanto previsto dalla legge. Segue, quindi, la Corte di Appello con sede a Vilnius avente competenza su tutto il territorio nazionale e esercitante funzioni di giudice di appello per le decisioni delle "Regional Court"; al Presidente della Corte di appello è attribuito anche un potere di supervisione sull'attività dei giudici delle "District Court".

Infine alla Corte Suprema è attribuito il compito di assicurare l'uniforme applicazione ed interpretazione della legge ed anche delle norme dell'Unione europea.

La conversazione con Mr. Gurevicius giudice della Corte Suprema nonché presidente della "Judicial Court of Honour" e con Mr. Driukas, presidente della Corte di Appello, nonché presidente della Commissione di etica e disciplina, ha avuto ad oggetto le questioni attinenti la responsabilità disciplinare dei giudici. Appunto le competenze in materia disciplinare sono distribuite fra una Commissione formata da 5 membri nominati dal "Judicial Council" fra i giudici della Corte Suprema ed i giudici della Corte di Appello, che svolge un'attività istruttoria preliminare finalizzata a selezionare i casi che meritano di essere approfonditi ed un giudice disciplinare identificato nella "Judicial Court of Honour" formato da 7 membri in rappresentanza delle diverse categorie di giudici scelti dal "Judicial Council" che durano in carica 4 anni. Il procedimento disciplinare, che inizia su impulso del responsabile dell'ufficio ove lavora il giudice incolpato, può concludersi con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari della censura, del rimprovero; nei casi più gravi poi all'esito del giudizio può essere proposto il trasferimento del giudice o la sua rimozione, provvedimenti di competenza del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Le contestazioni che possono essere mosse ad un giudice attengono alla violazione di un codice etico adottato nell'ambito della riunione generale dei giudici della Lituania.

Le decisioni della “Judicial Court of Honour” possono essere impugnate dinanzi alla Corte Suprema.

Il sistema di autogoverno della Magistratura in Lituania è stato l’oggetto di una conversazione intercorsa con il Presidente della “Judicial Council” nonché giudice della Corte di Appello di Vilnius.

In particolare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, stabilita dalla Costituzione, viene garantita attraverso l’attività di tre organismi differenti. In primo luogo la più alta istituzione di autogoverno della Magistratura è rappresentata dal “General meeting of Judges” al quale partecipano tutti i giudici della Lituania; esso si riunisce almeno una volta ogni due anni ed ha la competenza di nominare i membri del “Judicial Council” e di adottare e modificare il codice etico. Vi è poi il “Judicial Council” composto da 15 membri, il Presidente della Corte Suprema, il Presidente della Corte di appello, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa ed altri 12 membri eletti dal “General Meeting of Judges” per un periodo di due anni rinnovabile senza limiti. Le competenze attribuite dalla legge al “Judicial Council” si sostanziano nello svolgere un’attività consultiva a favore del presidente della Repubblica in relazione alle competenze allo stesso riconosciute in materia di giustizia, nell’organizzare gli esami dei candidati a diventare giudici, nel nominare i membri della “Judicial Ethics and Discipline Commission”, nel controllare l’attività della “National Court Administration”, nel promuovere l’azione disciplinare e nel potere di impugnare le decisioni della “Judicial Court of Honour” dinanzi alla Corte Suprema.

La conversazione con Mr. Piliciauskas, giudice della Corte Suprema Amministrativa, ha avuto ad oggetto l’organizzazione della giurisdizione amministrativa. Essa, appunto, è articolata sulla base di cinque Corti regionali ed una Corte Suprema. Si occupa di tutti i giudizi nei quali è parte lo Stato o una Pubblica Amministrazione, di tutte le situazioni in seguito alle quali un privato ha subito un danno in conseguenza dell’azione dello Stato nonché di tutte le questioni relative al pubblico impiego.

I conflitti di giurisdizione fra l’autorità giudiziaria ordinaria e quella amministrativa sono devoluti ad un’Autorità superiore formata da giudici provenienti dalla Corte Suprema e dalla Corte Suprema amministrativa.

Roberto Maria Carrelli Palombi